

LE NOVITA' DEL REGOLAMENTO
IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) QUALIFICAZIONE

Art. 61, comma 4 - Categorie e classifiche

I	fino	ad euro 258.000
II	fino	ad euro 516.000
III	fino	ad euro 1.033.000
III bis	fino	ad euro 1.500.000
IV	fino	ad euro 2.582.000
IV bis	fino	ad euro 3.500.000
V	fino	ad euro 5.165.000
VI	fino	ad euro 10.329.000
VII	fino	ad euro 15.494.000
VIII	oltre	euro 15.494.000

S' introducono due classifiche intermedie: **III bis**, che consente di qualificarsi per lavori fino a 1.500.000 euro e **IV bis** che consente di qualificarsi per lavori fino a 3.500.000 euro. Tale novità consente un'estensione dell'attività delle imprese medio-piccole, posto che, nel vigente sistema di qualificazione, ad esempio, per eseguire lavori di importo pari a 1.500.000 euro, occorre una classifica IV, commisurata all'importo di 2.582.000 euro. Vengono inoltre arrotondati gli importi di tutte le classifiche previste.

Art. 61, comma 6 - Qualificazione dei lavori di importo superiore a 20.658.000 euro

È ridotto (da **3 a 2,5 volte** l'importo a base di gara) l'ammontare della cifra d'affari necessaria per partecipare a gare di importo superiore a 20.658.000 euro. La misura produrrà evidenti vantaggi a favore delle imprese di medie dimensioni ed anche a favore delle piccole che intendano concorrere in ATI.

Art. 70, comma 4 - Tariffe relative ai consorzi stabili e alle imprese

Viene prevista un'agevolazione per la qualificazione dei **consorzi stabili**, nel senso che il corrispettivo spettante alle SOA per il rilascio della relativa attestazione è ridotto del **50%** rispetto alla tariffa applicata alle imprese singole; per le **imprese qualificate fino alla II** classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del **20%**.

Art. 79, commi 8 e 16 - Requisiti di ordine speciale

Si consente che il valore delle attrezzature, non inferiore al 2% della cifra di affari necessaria per conseguire l'attestazione, sia costituito per il 40% da mezzi d'opera in noleggio (attualmente il 50%).

Per quanto concerne la qualificazione nella categoria OG11, viene stabilito che l'impresa debba dimostrare di possedere, per la categoria di opere specializzate **OS3**, almeno il **40%** dei requisiti di ordine speciale previsti in rapporto alla classifica richiesta, mentre, per le categorie **OS28 e OS30**, almeno il **70%** degli stessi.

Si precisa, poi, che l'impresa qualificata nella **OG11** è abilitata ad eseguire lavori anche nelle categorie **OS3, OS28 e OS30**, per la classifica corrispondente a quella posseduta; inoltre, viene puntualizzato che i **certificati di esecuzione di lavori** relativi alla categoria **OG11** indicano oltre all'importo complessivo riferito alla OG11, anche gli importi riferiti alle singole categorie specializzate e che possono essere **utilizzati unicamente per la qualificazione in tale categoria**.

Tale previsione rende quindi possibile l'esecuzione delle lavorazioni relative agli impianti, singolarmente considerati dalle categorie OS3, OS28 e OS30, da parte di imprese qualificate anche nella sola OG11.

Viene, peraltro, chiarito che la categoria OG11 possa essere individuata nella fase di **progettazione - nonché richiesta in un bando di gara** - solo qualora sia presente un insieme di lavorazioni riferibili alle tre categorie specializzate della OS3, OS28 e OS30; ed inoltre, l'importo di ciascuna di tali categorie sia almeno pari ad una percentuale dell'ammontare totale delle lavorazioni attinenti alla OG11 così ripartita:

cat. OS 3: 10%

cat. OS 28: 25%

cat. OS 30: 25%

Sempre per la categoria OG11, va rilevata anche la nuova declaratoria contenuta nell'allegato A del regolamento secondo cui la categoria si riferisce ad un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, **non eseguibili separatamente**, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 e OS30.

Per la qualificazione nelle categorie OS per la I classifica di importo, l'impresa dovrà dimostrare, con l'estratto autentico del libro matricola, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica il numero degli operai è incrementato di una unità fino alla V classifica, dalla VI classifica di due unità. La disposizione si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

Art. 79, comma 7 - Attestazione per progettare ed eseguire

In relazione all'attestazione per progettare ed eseguire, la disposizione, rinviando al successivo art. 92, comma 6, precisa che, per l'esecuzione di appalti di progettazione e costruzione ovvero di concessioni, è necessario che lo staff tecnico dell'impresa possieda i requisiti richiesti per i progettisti; altrimenti l'impresa, pur attestata per progettazione ed esecuzione, deve associare o indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

E' altresì previsto che lo staff tecnico di progettazione debba essere composto da soggetti in possesso di laurea o, **differentemente da quanto disciplinato dalla norma vigente, di laurea breve, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto ovvero di geologo iscritti all'albo professionale e di diploma**, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

Art. 80 - Incremento convenzionale premiante

La vigente normativa prevede un incremento convenzionale della cifra d'affari e dell'importo dei lavori eseguiti (analoghi e di punta) da attribuire alle imprese aventi determinati requisiti (**patrimonio netto pari al 5% della cifra d'affari media annua dell'ultimo quinquennio** ed altri requisiti tra cui quelli relativi al personale ed attrezzature non inferiori ai minimi stabiliti).

La nuova disposizione prevede un incremento ancora maggiore nell'ipotesi in cui l'impresa, sussistendo tutti gli altri requisiti, **abbia un patrimonio netto pari o superiore al 10% della cifra d'affari media annuale dell'ultimo quinquennio**, con la conseguenza di una premialità superiore di circa il 30% in termine di maggiore fatturato figurativo e lavori. Si tratta di una misura volta a favorire le imprese strutturate e maggiormente patrimonializzate.

Viene, poi, definitivamente chiarito che il beneficio premiale possa applicarsi anche alle ditte individuali ed alle società di persone, che documentino i requisiti di premialità mediante l'esibizione del libro degli inventari o del bilancio di verifica, riclassificato e vidimato da un professionista abilitato (comma 2).

In passato, infatti, tale possibilità non era pacifica, in quanto la norma, letteralmente, si riferiva ai bilanci delle società di capitali.

Infine, viene precisato che l'incremento premiale possa essere utilizzato anche in caso di cessione o conferimento dell'intera azienda (comma 4).

Art. 88 - Avvalimento

La disposizione disciplina le modalità con cui viene applicato l'istituto dell'avvalimento in sede di attestazione SOA.

A tal proposito, si ricorda che la qualificazione SOA mediante avvalimento è possibile solo laddove fra l'impresa ausiliaria e quella ausiliata sussista un rapporto di controllo, ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile; oppure quando entrambe le imprese siano controllate da una stessa impresa.

Su tali presupposti, la norma in commento precisa quanto segue:

a) l'impresa ausiliaria assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata, per tutto il periodo di validità dell'attestazione SOA;

b) l'impresa ausiliata deve possedere, in proprio, i requisiti generali, mentre può dimostrare la presenza di quelli speciali (ovvero quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi) anche mediante i requisiti resi disponibili dall'impresa ausiliaria.

È, poi, fatto obbligo all'impresa ausiliaria ed a quella ausiliata di comunicare alla SOA ed all'Autorità (entro 15 gg.) l'eventuale venir meno del rapporto di controllo, nonché le circostanze che abbiano fatto cessare la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento; entro i successivi 15 gg., la SOA deve provvedere a revocare l'attestazione dell'impresa ausiliata.

Infine, viene disposto che, per l'attestazione mediante avvalimento, venga utilizzato dalle SOA uno specifico modello predisposto ed approvato dall'Autorità, da cui emerga il ricorso all'avvalimento stesso.

Art. 90 - Requisiti per i lavori pubblici di importo pari od inferiore a 150.000 euro

Circa la qualificazione per i lavori pubblici di importo pari od inferiore a 150.00 euro, con particolare riferimento al requisito relativo ai lavori eseguiti, viene disposto che detti lavori debbano avere natura **analoga** a quelli oggetto dell'appalto cui l'impresa intenda partecipare [comma 1, lett. a)] (il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 34/2000 parla genericamente di lavori eseguiti inducendo così al dubbio se essi debbono avere o meno natura analoga a quelli oggetto dell'appalto).

Inoltre, la norma dispone che, per tale fascia d'importo, le imprese in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire non siano tenute a comprovare i requisiti con elementi probatori diversi dall'attestazione stessa

Art. 107 - Categorie di opere generali e specializzate -strutture ed impianti di opere generali

L'art. 107 **incrementa** l'elenco delle **opere super specialistiche** ovvero di quelle opere di importo singolarmente superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, che, in base alla modifica del terzo decreto correttivo al codice, possono essere concesse in subappalto nei limiti del 30% e per il restante 70% obbligano la costituzione di ATI verticali, nel caso in cui le relative categorie non siano possedute dal concorrente.

- OG11 impianti tecnologici
- OG12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
- OS2-A superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico
- OS2-B beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
- OS3 impianti idrico - sanitario, cucine, lavanderie
- OS4 impianti elettromeccanici trasportatori
- OS5 impianti pneumatici e antintrusione
- OS8** opere di impermeabilizzazione
- OS11 apparecchiature strutturali speciali
- OS12-A** barriere stradali di sicurezza
- OS13 strutture prefabbricate in cemento armato
- OS14 impianti di smaltimento e recupero rifiuti
- OS18-A** componenti strutturali in acciaio
- OS18-B** componenti per facciate continue
- OS20-A rilevamenti topografici
- OS20-B indagini geognostiche
- OS21 opere strutturali speciali
- OS22 impianti di potabilizzazione
- OS25** scavi archeologici
- OS27 impianti per la trazione elettrica
- OS28 impianti termici e di condizionamento
- OS29 armamento ferroviario
- OS30 impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS34** sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

Art. 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente

L'art. 109 comma 3, precisa, inoltre, che, se di importo superiore al 10% del lavoro o comunque superiore a 150.000 Euro, non possono altresì essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni relative alle categorie OG, alle categorie super specialistiche sopra menzionate ed alle categorie OS a qualificazione obbligatoria.

La **qualificazione non è obbligatoria** solo nelle categorie **OS 1** - Lavori in terra; **OS 6** - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; **OS 7** -Finiture di opere generali di natura edile e tecnica; **OS 23** - Demolizione di opere; **OS 26** - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali; **OS 32** - Strutture in legno). Tali categorie sono comunque subappaltabili.

Le categorie OS8, OS12, OS22, con il nuovo regolamento, sono divenute a qualificazione obbligatoria.

Le imprese qualificate nella categoria OG sono abilitate a partecipare alle gare per la manutenzione della stessa opera generale.

Allegato A - Categorie di qualificazione

L'Allegato A introduce categorie completamente nuove anche frazionando alcune categorie del DPR 34/00.

Viene introdotta ex novo la categoria **OS35** che come recita la declatoria riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l'utilizzo di tecnologie non invasive e comprende in via esemplificativa le perforazioni di tipo orizzontale effettuate con particolari apparecchiature e macchinari.

Sono state rivisitate alcune specialistiche già esistenti attraverso il loro **sdoppiamento**. Si tratta di **OS2, OS12 e OS18**.

In particolare la categoria **OS2** riguardante il **restauro delle superfici decorate dei beni tutelati** dalla Soprintendenza viene catalogata **OS2-A** e viene introdotta la nuova **OS2-B** per differenziare dal resto i beni archivistici e librari, pergamene e materiale fotografico, anche su supporto digitale.

Anche di interesse di pochi operatori è la suddivisione della categoria **OS12** per differenziare le **opere volte a migliorare le condizioni di sicurezza del traffico veicolare**, che ricadono nella categoria **OS12-A**, dalle altre che ricadono nella categoria **OS12-B** (barriere paramassi, fermaneve e simili).

Ragionevole lo sdoppiamento della categoria **OS18** per tenere in conto della sostanziale differenziazione delle **lavorazioni afferenti le sole strutture in acciaio** (oggi rientranti nella **OS18-A**) dalle **facciate continue con telai in metallo** che il nuovo regolamento inserisce nella categoria **OS18-B**.

Nella **OG10** vengono definitivamente inserite le opere di costruzione, di manutenzione e di ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all'esterno degli edifici già presi in considerazione dagli i determinazione dell'Autorità di Vigilanza.

Nella categoria **OS7** vengono introdotte la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione di opere quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere

al fuoco, prima ricomprese nella categoria **OS8** che adesso ricomprende invece le sole lavorazioni relative alle impermeabilizzazioni.

Anche la categoria **OS20** è stata modificata: qualsiasi tipo di indagine geognostica, prima ricadente nella OS21, oggi viene correttamente inserita in OS20, insieme ai rilevamenti topografici.

In conseguenza di ciò la **OS21** oggi riguarda esclusivamente le opere strutturali.

B) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 120, commi 1 e 4 - Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice

La norma precisa che, nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **i pesi o punteggi attribuiti agli elementi c.d. tecnici** (qualità del progetto, pregio tecnico, caratteristiche estetiche, funzionali e ambientali) **non devono essere complessivamente inferiori al 65%**; conseguentemente **l'elemento prezzo avrà un'incidenza massima del 35%**.

Per quanto attiene la costituzione delle **commissioni aggiudicatrici**, si ritiene opportuno rammentare che il Codice Appalti stabilisce (art. 84 comma 8) in via prioritaria, il ricorso ai funzionari interni alla stazione appaltante e, in via secondaria, solo in caso di carenza all'interno della struttura dell'ente appaltante, consente di avvalersi di funzionari esterni di altre amministrazioni ovvero di professori universitari o di professionisti iscritti in un albo secondo un criterio di rotazione.

Il regolamento nel comma 4 del succitato articolo, specifica che **l'accertata carenza in organico di adeguate professionalità**, che autorizza il ricorso a funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, debba essere **attestata** dal RUP sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente e che gli ulteriori casi in cui è possibile **ricorrere a funzionari di altre amministrazioni ovvero a professionisti iscritti in albi o professori universitari** sono i seguenti:

- a) interventi complessi di cui all'art. 3 comma 1 lettera l del regolamento (lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo, ecc.);
- b) lavori di importo superiore a 25 milioni di euro con componente impiantistica/architettonica/strutturale non usuale e di particolare rilevanza;
- c) lavori di importo superiore o in caso di affidamento di concessione di lavori, di project financing nonché di affidamento a contraente generale.

Art. 121, commi 1 e 4 - Offerte anomale

La norma stabilisce che, per il calcolo della soglia di anomalia, le **offerte aventi il medesimo ribasso devono essere distintamente prese in considerazione, sia ai fini della media aritmetica, sia ai fini dello scarto medio aritmetico.**

Inoltre, nella operazione del c.d. taglio delle ali, **qualora vi siano più offerte di uguale valore**, tali offerte debbono essere accantonate ai fini del calcolo della soglia di anomalia.

ESEMPIO

Allo scopo di chiarire come si deve procedere nel calcolo dell'anomalia secondo i criteri di cui sopra, si ipotizza il seguente esempio:

- Offerte ammesse in gara: - 1; - 1; - 2; - 3,2; - 4,6; - 5,4; - 7,3; - 7,3; - 10; - 11; - 12;
- Offerte da eliminare dal conteggio della soglia di anomalia ($11 \times 0,10 = 1,1$ che arrotondato all'unità superiore = 2).

Perciò, minori ribassi da togliere: - 1; - 1; - 2 e maggiori ribassi da togliere: - 11; - 12

$$\begin{aligned} \text{- Media delle restanti offerte: } & (- 3,2) + (- 4,6) + (- 5,4) + (- 7,3) + (- 7,3) + (- 10) = \\ & = - 37,8 : 6 = - 6,3 \end{aligned}$$

- **Media degli scarti** che superano la media aritmetica delle offerte (- 6,3):

$$(- 7,3) - (- 6,3) = - 1$$

$$(- 7,3) - (- 6,3) = - 1$$

$$(- 10) - (- 6,3) = - 3,7$$

$$\begin{array}{r} \text{-----} \\ - 5,7 : 3 = - 1,9 \end{array}$$

- **Soglia di anomalia:** $(- 6,3) + (- 1,9) = - 8,2$

- **Offerte anomale:** - 10; - 11; - 12

Se invece le offerte identiche venissero conteggiate una sola volta, si avrebbe il seguente risultato:

$$\text{- media delle offerte: } (- 3,2) + (- 4,6) + (- 5,4) + (- 7,3) + (- 10) = - 30,5 : 5 = - 6,1$$

- **Media degli scarti** che superano la media aritmetica delle offerte (- 6,1):

$$(- 7,3) - (- 6,1) = - 1,2$$

$$(- 10) - (- 6,1) = - 3,9$$

$$\begin{array}{r} \text{-----} \\ - 5,1 : 2 = - 2,55 \end{array}$$

- **Soglia di anomalia:** $(- 6,1) + (- 2,55) = - 8,65$

Infine, la norma precisa che, ai **fini della valutazione dell'anomalia delle offerte**, l'amministrazione, oltre ad avvalersi dei propri organi tecnici ovvero della commissione di gara, può anche nominare **un'apposita commissione**, utilizzando proprio personale interno, salvo che vi siano situazioni di carenza di organico.

Si rammenta in ultimo che, in base a quanto attualmente previsto dal Codice Appalti, è possibile ricorrere al **meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte**, previa indicazione nel bando di gara, nel caso di lavori di **importo non superiore a 1 milione di euro** e quando il **numero delle offerte sia non inferiore a dieci**.